

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4563 di Venerdì 18 ottobre 2019

Guida al GDPR: fondamenti di liceità del trattamento dei dati personali

Una guida all'applicazione del GDPR conferma che ogni trattamento deve trovare fondamento in un'ideale base giuridica: consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge.

Il regolamento conferma che ogni trattamento deve trovare fondamento in un'ideale base giuridica; **i fondamenti di liceità del trattamento sono indicati all'art. 6 del regolamento e coincidono, in linea di massima, con quelli previsti attualmente dal Codice privacy - d.lgs. 196/2003** (consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati).

In particolare:

CONSENSO

Cosa cambia?

- Per i dati "sensibili" (si veda art. 9 regolamento) il consenso **DEVE** essere "esplicito"; lo stesso dicasi per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione ? art. 22). Si segnalano, al riguardo, le linee-guida in materia di profilazione e decisioni automatizzate del Gruppo "Articolo 29" (WP 251), qui disponibili:

[GDPR - Linee guida in materia di processi decisionali automatizzati e profilazione - WP251, definite in base alle previsioni del Regolamento \(UE\) 2016/679](#)

- **NON** deve essere necessariamente "documentato per iscritto", né è richiesta la "forma scritta", anche se questa è modalità idonea a configurare l'inequivocabilità del consenso e il suo essere "esplicito" (per i dati sensibili); inoltre, il titolare (art. 7.1) **DEVE** essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il consenso a uno specifico trattamento.

- Il **consenso dei minori** è valido **a partire dai 16 anni** (il limite di età può essere abbassato fino a 13 anni dalla normativa nazionale); prima di tale età occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.

Cosa non cambia?

- **DEVE** essere, in tutti i casi, libero, specifico, informato e inequivocabile e **NON** è ammesso il consenso tacito o presunto (no a caselle pre-spuntate su un modulo).

- **DEVE** essere manifestato attraverso "dichiarazione o azione positiva inequivocabile" (per approfondimenti, si vedano considerando 39 e 42 del regolamento).

Raccomandazioni

Il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 resta valido se ha tutte le caratteristiche sopra individuate. In caso contrario, è opportuno adoperarsi prima di tale data per raccogliere nuovamente il consenso degli interessati secondo quanto prescrive il regolamento, se si vuole continuare a fare ricorso a tale base giuridica.

In particolare, occorre verificare che la richiesta di consenso sia **chiaramente distinguibile** da altre richieste o dichiarazioni rivolte all'interessato (art. 7.2), per esempio all'interno di modulistica. Prestare attenzione alla formula utilizzata per chiedere il consenso: deve essere comprensibile, semplice, chiara (art. 7.2). I soggetti pubblici non devono, di regola, chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali (si vedano considerando 43, art. 9, altre disposizioni del Codice: artt. 18, 20).

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0551] ?#>

INTERESSE VITALE DI UN TERZO

Cosa cambia?

Si può invocare tale base giuridica **solo** se nessuna delle altre condizioni di liceità può trovare applicazione (*si veda considerando 46*)

INTERESSE LEGITTIMO PREVALENTE DI UN TITOLARE O DI UN TERZO

Cosa cambia?

Il **bilanciamento** fra legittimo interesse del titolare o del terzo e diritti e libertà dell'interessato **NON SPETTA** all'Autorità ma è **compito dello stesso titolare**; si tratta di una delle principali espressioni del principio di «responsabilizzazione» introdotto dal nuovo pacchetto protezione dati.

Cosa non cambia?

L'interesse legittimo del titolare o del terzo deve prevalere sui diritti e le libertà fondamentali dell'interessato per costituire un valido fondamento di liceità.

Il regolamento chiarisce espressamente che l'interesse legittimo del titolare non costituisce idonea base giuridica per i trattamenti svolti dalle autorità pubbliche in esecuzione dei rispettivi compiti.

Raccomandazioni

Il Regolamento offre alcuni criteri per il bilanciamento in questione (*si veda considerando 47*) e soprattutto appare utile fare riferimento al documento pubblicato dal Gruppo "Articolo 29" sul punto (**WP217**).

Si confermano, inoltre, nella sostanza, i **requisiti indicati dall'Autorità nei propri provvedimenti in materia di bilanciamento di interessi** [si veda, per esempio il Provvedimento in materia di videosorveglianza: Verifica preliminare. Utilizzo di un sistema informatico antifrode nell'ambito delle transazioni di commercio elettronico effettuate attraverso il sito web aziendale; ecc.] con particolare riferimento agli esiti delle verifiche preliminari condotte dall'Autorità, con eccezione ovviamente delle disposizioni che il Regolamento ha espressamente abrogato (per es.: obbligo di notifica dei trattamenti). I titolari dovrebbero condurre la propria valutazione alla luce di tutti questi principi.

Fonte: [Garanteprivacy](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it